

**CONTRATTO DI APPALTO**

*Per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza della scarpata fronte est, area "Casa del Rilievo di Telefo" finalizzati alla rimozione dello stato di pregiudizio e di pericolo alla pubblica e privata incolumità e alla tutela dei beni archeologici.*

**CIG: 8616264DF9- CUP: F31E21000640001**

**TRA**

**il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO** (nel seguito denominato MiBACT) - Parco archeologico di Ercolano, con sede legale in Ercolano (Na) Corso Resina - C.F. 95234870632, nella persona del **Direttore dr. FRANCESCO SIRANO**, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, di seguito denominato **Stazione Appaltante o Parco o parte,**

**e**

l'impresa **BUONO RAFFAELE LAVORI EDILI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Ercolano (NA), alla Via Semmola, 41, con codice fiscale e partita I.V.A. 04243781210, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, rappresentata dal sig. **BUONO RAFFAELE**, nato a Ercolano (NA) il 24/05/1933, residente in Ercolano (NA) via Panoramica, 133 - CF BNURFL33E24H243T di seguito denominato **Appaltatore o parte,**

**premesse:**

- **che** con verbale di somma urgenza del 19.01.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.M. n. 154/2017 e dell'art. 163 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'arch. Angela Di Lillo, funzionario presso

questa S.A., incaricata con O.d.S. n. 1 del 14.01.2021, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori di cui in oggetto, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e di pericolo per la pubblica incolumità e per la tutela del bene archeologico ed evitare che potesse innescarsi un fenomeno franoso irreversibile sul lato della scarpata fronte est dell'area della "Casa del Rilievo di Telefo";

- **che**, contestualmente alla redazione del *verbale* di cui sopra, l'arch. Di Lillo ha affidato direttamente all'*Appaltatore* l'esecuzione dei medesimi lavori, previo rilascio di idonea dichiarazione dell'*Appaltatore* medesimo di aver svolto, negli ultimi 5 anni, lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, ex art. 163, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii*;

- **che**, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, con decreto n. 18 del 02.02.2021 è stata approvata la *perizia giustificativa dei lavori* di che trattasi, redatta dal precitato tecnico e trasmessa alla S.A. unitamente al *verbale di somma urgenza*, per l'importo complessivo di € 88.989,53, comprese le somme a disposizione e l'IVA e tenuto conto del ribasso del 20% imposto all'*Appaltatore* in sede di accettazione, di cui:

- *per lavori, oneri di sicurezza e oneri COVID 19*: € 50.168,16 suddivisi in:

- *importo lavori*: € 47.185,13

- *oneri di sicurezza*: € 2.638,95,

- *oneri COVID* per € 344,08;

- *per somme a disposizione dell'Amministrazione*: € 13.104,99;

○ *IVA su lavori e forniture pari a € 11.036,99;*

○ *IVA su somme a disposizione: € 2.883,10;*

• **che** con medesimo decreto n. 18 del 02.02.2021 si è proceduto ad affidare i lavori in oggetto all'*Appaltatore* **BUONO RAFFAELE LAVORI**

**EDILI S.R.L.**, come sopra rappresentato, impegnando la relativa spesa;

• **che**, ai sensi dell'art. 163 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 sono in corso le verifiche delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'*Appaltatore*, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la specifica che, qualora dal suddetto controllo emerga l'assenza di tali requisiti, il *Parco* recederà dal presente contratto, salvo il pagamento delle opere eseguite e procederà all'eventuale rimborso delle spese già sostenute e, in ogni caso, alla segnalazione alle autorità competenti previste dal medesimo comma 7;

• **che** l'*Appaltatore* ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

**preso atto:**

• della improcrastinabile necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, procedendo nel contempo alla tutela del bene archeologico esposto all'evento dannoso;

• **che** i lavori *de quibus* hanno avuto inizio nella medesima giornata nella quale sono stati ordinati;

**visti:**

• il D.M. 23 dicembre 2014 "*Organizzazione e funzionamento dei musei Statali*" e *ss.mm. e ii*;

• il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016 n. 328 "*Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 6 del D.M. 23 gennaio 2016*";

• il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017 n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

• l'art. 23 del Decreto legislativo MiBACT n. 154/2017, a norma del quale: "*L'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici*";

• l'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

• l'art. 163 comma 7 ultimo periodo, del citato d.lgs. n. 50/2016: "*Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute, per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità*";

• il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016,

**Tanto premesso, preso atto e visto, tra le parti come sopra costituite**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto della prestazione**

Il Parco Archeologico di Ercolano, quale S.A. affida i *lavori di somma urgenza* di cui all'oggetto, all'*Appaltatore* che accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d'arte, secondo:

- quanto previsto nel presente *contratto* e nella *perizia giustificativa* redatta in data 19.01.2021 - approvata con decreto n. 18 del 02.02.2021 - per la parte degli stessi lavori rientrante nella *categoria di opere generali* individuata con l'acronimo *OG2*, facente parte integrante e sostanziale del presente *contratto*, anche se a questo materialmente non allegata, che l'*Appaltatore* dichiara di conoscere e di accettare e che, visionata e già controfirmata dalle *parti* per integrale accettazione, si trova depositata presso gli uffici della S.A.; la perizia riporta un importo complessivo di € 50.168,16, oltre IVA di cui :
  - € 47.185,13 (quarantasettemilacentottantacinque/13)
  - oltre € 2.638,95 (duemilaseicentotrentotto/95) per *oneri della sicurezza* non soggetti a ribasso;
  - oltre € 344,08 per oneri Covid19
- le disposizioni impartite dal D.LL. in c.o.

### **Art. 2 - Corrispettivo contrattuale**

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate all'*Appaltatore* **BUONO RAFFAELE LAVORI EDILI S.R.L**, come sopra rappresentato, afferente gli interventi rientranti nella categoria di opere generali individuata con l'acronimo *OG2*, resta stabilito, ai termini dell'art. 59 comma 5-bis a "**misura**" con l'applicazione del **ribasso del 20%**, sia sui prezzi di cui

alla precitata perizia, sia sugli eventuali nuovi prezzi che saranno stabiliti in c.o. per eventuali lavorazioni non previste.

I prezzi unitari delle lavorazioni a “**misura**” sono quelli risultanti dalla Perizia, nonché quelli afferenti ogni altra lavorazione resasi necessaria in corso d’opera per scongiurare un pericolo imminente e saranno tutti, alcuno escluso, ribassati del 20%.

**Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere – comunicazioni con l’appaltatore**

L’ Appaltatore ha nominato MARIANO NOCERINO, nato a Ercolano (NA), il 02.01.1963 - CF NCRMRN63A02H243G come Direttore di cantiere.

Qualora durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore volesse effettuare la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008.

L’Appaltatore ha comunicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): buonoraffaelelavoriedilisrl@pec.it. Le comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 sono effettuate a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sopra indicato.

**Art. 4 - Garanzia definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1063422424 in data 04.02.2021, con la quale la Società HDI

ASSICURAZIONI S.P.A. - agenzia 1063 Napoli De Amicis 1063, con sede legale in Roma, piazza Guglielmo Marconi, 25 si costituisce fideiussore a favore del Parco Archeologico di Ercolano nell'interesse dell'Appaltatore. La polizza suddetta è conservata in originale agli atti dell'Ufficio Gare e contratti. Per le eventuali ulteriori lavorazioni commissionate dalla Stazione appaltante l'Appaltatore sarà tenuto a presentare idonea garanzia ad integrazione della precedente.

Il Parco può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

#### **Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero 1063422475, in data 09.02.2021, rilasciata dalla Società HDI Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Roma, alla Piazza G. Marconi, 25 00144 ROMA, per un massimale pari a:

- RCT - responsabilità civile verso terzi con un massimale per ogni sinistro, con il limite per ogni persona e con il limite per ogni cosa pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione);

- RCO responsabilità civile verso i prestatori di lavoro per ogni sinistro, per ogni persona per un massimale pari ad euro 1.000.000,00

(un milione);

- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili al Parco.

La polizza si trova depositata presso la sede del Parco, presso l'Ufficio gare e contratti.

#### **Art. 6- Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro**

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII del D.Lgs. n. 81/2008, nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal Parco Archeologico di Ercolano e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già firmati dalle parti per integrale accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.



### **Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare completamente ultimati i lavori di cui al presente contratto è stabilito, in via presuntiva, in giorni 40 (quaranta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di somma urgenza e comunque nel tempo necessario per dare compiuto l'intervento a perfetta regola d'arte.

La Ditta dovrà garantire anche la manutenzione alle strutture provvisorie, previste nel computo della perizia giustificativa in nolo per un periodo massimo di 1 anno dall'ultimazione dei lavori e provvedere allo smobilizzo delle stesse. Nel caso di richiesta dell'Amministrazione di smobilizzo del cantiere anticipato rispetto a quello preventivato di 1 anno, non saranno corrisposte le somme per le forniture e servizi non resi; la Ditta dovrà altresì compiere una verifica periodica e controllo del cantiere dopo l'ultimazione dei lavori, anche in relazione alla eventuale presenza di accumuli eccessivi di terreno nella geostuoia da comunicare all' Amministrazione.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di consegna dei lavori avvenuta in data 19.01.2021.

### **Art. 9 - Penali per ritardi**

Tenuto conto che l'intervento oggetto del presente contratto è di somma urgenza, in caso di interruzione delle attività lavorative operata arbitrariamente dall'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art.113 bis comma 2 del codice degli appalti, le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare

netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

### **Art. 10 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

2. E', inoltre, a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. H).

3. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per le ulteriori prove ed analisi, rispetto agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dalla Perizia e dal presente contratto. Tali prove ed analisi aggiuntive, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, sono disposte dalla Direzione lavori.

4. È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

5. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia il Parco Archeologico di Ercolano, sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori

ed assistenza.

6. L'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.

#### **Art. 11 - Modifiche al contratto**

È facoltà del Parco apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 12 - Invariabilità del corrispettivo**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

#### **Art. 13 - Gestione digitale della documentazione relativa al contratto**

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto dovranno avvenire, secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata al precedente articolo 3.

La PEC del Parco Archeologico di Ercolano è:

[mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it)

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### **Art. 14 - Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se

l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

#### **Art. 15 - Modalità di pagamento e fatturazione**

Il pagamento verrà corrisposto a completamento delle opere provvisori di messa in sicurezza delle strutture archeologiche, mediante un *stato di avanzamento primo* il restante, verrà corrisposto ad ultimazione dei lavori, *stato di avanzamento intermedio* nella fase di fornitura e posa in opera della geostuoia e del gabbionato, la restante parte finale del pagamento con *stato di avanzamento ultimo* avverrà allo smobilizzo del cantiere dopo 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, e delle strutture provvisori in nolo, salvo un eventuale smobilizzo anticipato, rispetto al termine di 1 anno, disposto dall'Amministrazione. L'operatore economico dovrà comunicare l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante PEC all'indirizzo [mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it); a ciò seguirà la verifica delle prestazioni eseguite, con il rilascio, a cura del D.LL, dell'emissione dello *stato di avanzamento lavori primo, intermedio ed ultimo* e la successiva emissione del relativo *certificato di pagamento* a cui seguirà il relativo mandato di pagamento compatibilmente alle disponibilità di Cassa.

Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questa Amministrazione il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

La fattura dovrà specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferisce, il codice IPA Z7CU6N e il CUP e il CIG indicati in epigrafe e dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC: mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it.

Il Parco Archeologico effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dalla propria tesoreria. Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa Amministrazione, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente dal Parco Archeologico. Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura *"l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972."*

#### **Art. 16- Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;

c) si impegna a dare immediata comunicazione al Parco Archeologico di Ercolano ed alla Prefettura di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente bancario o postale,

dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, è il seguente:

- Banca di Credito Popolare – Agenzia di Ercolano, con codice IBAN IT 22P0514240140CC1036005200;

- L'Appaltatore dichiara, inoltre, che i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto sono:

1. NOCERINO MARIANO, nato a Ercolano (NA) il 02/01/1963, residente nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA), via A. Manzoni, 159 –CF NCRMNRN63A02H243G;

BUONO RAFFAELE, nato a Ercolano (NA), il 24.05.1933, residente in Ercolano (NA) via Panoramica, 133- CF BNURFL33E24H243T.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

Prende, altresì, atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente punto comunicherà per iscritto, tramite posta elettronica certificata a codesta Società l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

**Art. 17- Subappalto – subcontratto – cessione del contratto**

1. E' ammesso il subappalto nei limiti di legge.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Parco Archeologico di Ercolano dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

#### **Art. 18 - Risoluzione del contratto**

1. Il presente contratto potrà essere risolto qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

d) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai

rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

d) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione.

3. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il Parco Archeologico di Ercolano avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le parti espressamente concordano che, qualora le verifiche avviate ai sensi dell'art 80 d.lgs. 50/2016, dovessero dare riscontro negativo, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute, per l'esecuzione della parte rimanente.

4. In caso di risoluzione, la Stazione appaltante procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

#### **Art. 19 -Certificato di regolare esecuzione**

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di regolare esecuzione finale, da emettersi alla data di ultimazione dell'attività di smobilizzo del cantiere.



L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del DLgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 20 - Recesso**

Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, il Parco Archeologico di Ercolano può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo PEC, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto.

In tal caso, l'Amministrazione riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

#### **Art. 21 - Foro competente**

Il Foro competente in caso di controversie tra le parti sul puntuale rispetto ed adempimento del presente incarico professionale, è esclusivamente il Tribunale di Napoli.

#### **Art. 22 - Tutela della riservatezza dei dati personali**

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali secondo le disposizioni di cui al GDPR (UE/2016/679) recepito

con dl.gs. n. 101/2018 per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

### **Art. 23 - Protocollo di legalità**

Con la sottoscrizione della presente lettera codesta Società si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Parco Archeologico di Ercolano di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.; si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Ercolano e la Prefettura.

### **Art. 24- Clausola finale**

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così in-

staurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

**Art. 25- Registrazione**

Il presente contratto, redatto in triplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Prestatore.

Letto, confermato e sottoscritto

Ercolano, 18.02.2021

L'APPALTATORE

LA STAZIONE APPALTANTE